

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

per

il signor **Pietro SIMETI**, nato ad Alcamo il 16/04/1998, ed ivi residente alla via Mangione, 60 (C.F. SMT PTR 98D16 A176C), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli **avv.ti Antonio Zimbardi** (C.F. ZMB NTN 83T07 E791C; pec antoniozimbardi@ordineavvocatiroma.org; fax 06/32.23.494) ed **Emanuele Condò** (C.F. CND MNL 82D06 H501B; pec emanuelecondo@ordineavvocatiroma.org; fax 06/32.23.494) presso il cui studio legale sito in Roma, alla via Livorno, 6, è elettivamente domiciliato giusta procura speciale rilasciata in calce al presente atto

- RICORRENTE -

contro

il **MINISTERO DELL'INTERNO**, nella persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

- RESISTENTE -

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

ANCHE AI SENSI DELL'ART. 56 C.p.A.

- del provvedimento di esclusione dal concorso indetto con D.M. n. 676 del 18/10/2016, adottato il 13/12/2017 e comunicato oralmente in pari data, allorché la Commissione Esaminatrice, nonostante avesse

evidenza del malore fisico accusato dall'odierno ricorrente durante l'esecuzione del primo modulo della prova motorio-attitudinale, ha ritenuto la stessa "non superata";

- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse dell'odierno ricorrente.

PREMESSA

Con D.M. n. 676 del 18/10/2016 (**doc. 1**) il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, volto all'assunzione di 250 unità nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

All'esito della prova preselettiva di cui all'art. 6 del bando, l'odierno ricorrente ha conseguito il punteggio di 40, classificandosi al n. 1.016 della graduatoria approvata con D.M. n. 63 del 15/06/2017 (**doc. 2**).

Il Capo Dipartimento ha, quindi, pubblicato il calendario della prova motorio-attitudinale di cui all'art. 7 del bando (**doc. 3**). Dalla lettura dello stesso si ricava che tale prova – suddivisa in quattro moduli – avrebbe dovuto avere inizio in data 02/10/2017 e termine il 22/12/2017; il signor Pietro SIMETI avrebbe dovuto eseguire la ridetta prova in data 13/12/2017.

In tale giorno l'odierno ricorrente si è presentato presso i locali delle Scuole Centrali Antincendi. Durante l'esecuzione del primo modulo lo stesso, allorché si cimentava nell'esecuzione dell'esercizio "E" "*trazioni alla sbarra fissa*", ha accusato improvvisamente un forte dolore alla spalla destra e sinistra in forza del quale, dopo aver tentato, si è dovuto arrendere al fatto di non poter svolgere l'esercizio con immediato trasporto, su invito dello stesso medico di guardia presente *in loco* al quale il candidato si è subito rivolto, ad

opera di familiari presso il P.S. dell'A.O. San Camillo Forlanini, dove è stato sottoposto ai dovuti accertamenti, sia obiettivi che strumentali (**doc. 4**).

I sanitari di tale nosocomio, all'esito dell'esame obiettivo, hanno ritenuto opportuni gli accertamenti strumentali (RX Colonna Cervicale), rilevando "dolore ai movimenti del rachide cervicale irradiato all'arto superiore sin, limitazione funzionale ai movimenti del rachide cervicale, contrattura m. trapezio e mm lunghi del collo" e diagnosticando una "distorsione rachide cervicale" con prognosi di "gg. lav. 7 S.C." e prescrizione di terapia farmacologica.

Dopo esser stato dimesso, del tutto sorprendentemente, il signor Pietro SIMETI ha dovuto rassegnarsi al fatto che la Commissione Esaminatrice, nonostante l'evidenza del malore, lo aveva escluso dalla relativa fase concorsuale, ritenendo la prova "non superata".

Successivamente, con nota PEC del 14/12/2017 (**doc. 5**), il signor Pietro SIMETI, per il tramite dello scrivente, ha sollecitato un provvedimento di autotutela da parte dell'Amministrazione. Tuttavia, ad oggi, l'odierno ricorrente non è stato ammesso a ripetere il modulo in parola, con preclusione della possibilità di concludere la prova motorio-attitudinale entro il termine finale fissato dall'Amministrazione al 22/12/2017.

Di qui la necessità di adire con urgenza Codesta *Ecc.ma* Autorità.

*** **

Premesso ciò, con il presente atto chi scrive n.q. impugna i provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti

MOTIVI

- **VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3, C. 1, DELLA L. 241 DEL 1990; VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DEL BANDO; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO E/O ILLOGICITA' DI MOTIVAZIONE:**

Come esposto in premessa, l'art. 7 del bando prevede che coloro i quali abbiano superato la prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova motorio-attitudinale, suddivisa in quattro moduli, come specificato nell'allegato B della *lex specialis* (sub doc. 1).

Durante l'esecuzione del primo modulo, segnatamente nel corso dell'esercizio "*trazioni alla sbarra fissa*" (esercizio "E"), per il superamento del quale non è consentito che il candidato fruisca della "*spinta dei piedi sugli appoggi laterali*" (cfr. allegato B al bando, pag. 7), l'odierno ricorrente ha accusato un forte dolore alla spalla destra e sinistra.

Il signor Pietro SIMETI, quindi, dopo aver tentato di portare a termine la prova, si è visto costretto ad interromperla a causa del citato infortunio ed a recarsi in Ospedale come risulta *per tabulas*, peraltro su invito dello stesso medico di guardia presente *in loco* ed al quale si è da subito rivolto.

Orbene, l'art. 7 del bando prevede che, in caso d'infortunio, la Commissione debba adottare "*le conseguenti determinazioni*". Da ciò è doveroso ricavare che il Capo Dipartimento anziché prevedere l'esclusione quale automatica conseguenza dell'infortunio, abbia logicamente demandato alla Commissione – come ovvio che fosse – le opportune valutazioni. Alla luce del caso concreto è evidente come la decisione della Commissione avrebbe

dovuto tener conto della compatibilità tra l'infortunio e l'esercizio svolto e di conseguenza l'inimputabilità al ricorrente del danno cagionatosi.

Tuttavia, di tale considerazione non v'è alcuna traccia, avendo la Commissione aprioristicamente ritenuto l'infortunio quale causa di esclusione. Né, prima ancora, può esser revocata in dubbio l'esistenza dell'infortunio, alla luce di quanto rappresentato nel corso dell'esecuzione dell'esercizio e della conferma diagnostica di cui al verbale di Pronto Soccorso *sub* doc. 4, all'esito di esami obiettivi e strumentali. D'altra parte, l'esecuzione dell'esercizio *de quo* implica uno sforzo fisico interamente concentrato sugli arti superiori. Nel sollevare il proprio peso, quindi, è giustificabile che l'odierno ricorrente abbia accusato forte dolore alla spalla destra e sinistra, con incolpevole mancato superamento della prova.

Di qui l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, tanto più ove si consideri che il trasporto al P.S. è stato indicato dal medico di guardia.

%% %%%

➤ **ISTANZA CAUTELARE EX ART. 56 C.p.A.:**

L'art. 56 C.p.A. dispone che:

"1. Prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, con la domanda cautelare (...), chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. (...).

2. Il presidente o un magistrato da lui delegato verifica che la notificazione del ricorso si sia perfezionata nei confronti dei destinatari o

almeno della parte pubblica e di uno dei controinteressati e provvede con decreto motivato non impugnabile. La notificazione può avvenire da parte del difensore anche a mezzo fax. Si applica l'articolo 55, comma 6. Qualora l'esigenza cautelare non consenta l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il presidente può comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca. (...)"

Ai fini della concessione della misura cautelare richiesta sono necessari il c.d. *fumus boni iuris* ed il c.d. *periculum in mora*.

Per ciò che concerne il primo elemento, riteniamo di poter richiamare quanto sin qui ampiamente esposto.

Relativamente, invece, al secondo requisito, osserviamo quanto segue.

Il calendario della prova motorio-attitudinale prevede quale termine finale per l'esaurimento della fase concorsuale la data del 22/12/2017.

L'esaurimento della prova motorio-attitudinale senza che all'odierno ricorrente sia consentito di ripetere la ridetta prova rischia di compromettere irrimediabilmente la sua partecipazione al concorso *de quo*.

Gli scriventi ritengono, dunque, che sussistano i presupposti per l'emissione della misura cautelare richiesta e quella più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso possa ravvisarsi nella sospensione provvisoria dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e, conseguentemente, nell'ammissione con riserva del ricorrente alla ripetizione della prova motorio-attitudinale avente termine il 22/12/2017.

%%% %%%

Premesso e considerato quanto sopra, il signor **Pietro SIMETI**, come in epigrafe rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato,

CHIEDE

che Codesto Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, previa fissazione dell'udienza di discussione, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito:

- **in via cautelare**, sospendere provvisoriamente l'efficacia dei provvedimenti impugnati *ex art. 56 C.p.A.*, con conseguente ammissione, con riserva, dell'odierno ricorrente alla ripetizione della prova motorio-attitudinale entro il termine della stessa fissato al 22/12/2017;

- **sempre in via cautelare**, fissare l'udienza di cui all'art. 55 C.p.A. per la concessione in sede collegiale della misura cautelare richiesta;

- **nel merito**: annullare i provvedimenti impugnati poiché erronei sia in fatto che in diritto per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa.

Con vittoria di spese e compensi di causa.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti (in copia):

1. D.M. n. 676 del 18/10/2016 e relativi allegati;
2. D.M. n. 63 del 15/06/2017;
3. Calendario della prova motorio-attitudinale;
4. Verbale Pronto Soccorso n. 2017049042;
5. Nota PEC del 13/12/2017.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P.R. 30/05/2002 n. 115 e s.m. e i., gli scriventi difensori dichiarano che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il Contributo Unificato ammonta ad € 325,00.

Roma, 19/12/2017

(avv. Antonio Zimbardi)

(avv. Emanuele Condò)

Ad istanza degli avv.ti Antonio Zimbardi ed Emanuele Condò, quali difensori, anche disgiuntamente, del signor Pietro SIMETI, si notifici a:

- MINISTERO DELL'INTERNO, nella persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

(anche via FAX al n. 0696514000)

- MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

(anche via FAX al n. 0696514000)

- MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

(anche via FAX al n. 0696514000)

- MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A 250 POSTI NELLA QUALIFICA DI VIGILE DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*,

domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

(anche via FAX al n. 0696514000)